

L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA CHIAREZZA SUL TRATTAMENTO DEL MANAGEMENT FEE

Redditi esteri, credito ok per le imposte a titolo definitivo

DI GIOVANNI MUSSO

È possibile godere del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero esclusivamente per le imposte pagate a titolo definitivo. È quanto si evince dalla risposta a interpello n. 13 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 28/01/2025 in tema di trattamento fiscale di management fees ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto. In particolare una società istante a responsabilità limitata assoggettata ordinariamente all'Imposta Ires, ha concluso due distinti contratti con la società Beta, residente e operante in Egitto. Tali contratti di servizi sono relativi alla trasformazione IT, per l'implementazione della rinnovata struttura tecnologica. La Società dichiara che, al fine di eliminare la doppia imposizione subita sui corrispettivi oggetto dei contratti ha presentato un'istanza all'Amministrazione finanziaria egiziana per il rimborso delle ritenute operate da Beta. L'Amministrazione egiziana ha risposto, affermando, che gli importi pagati da Beta alla Società sono soggetti a imposizione in Egitto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Egitto. Alla luce di quanto sopra l'Istante chiede conferma di avere diritto in Italia al credito d'imposta per le ritenute che sono state versate in Egitto sui corrispettivi relativi ai servizi e della possibilità di fruire del credito d'imposta per le ritenute versate in Egitto in relazione ai servizi resi all'interno della propria dichiarazione relativa al periodo d'imposta di competenza. L'Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, 73, comma 1, lettera a), e 83 del TUIR, i corrispettivi di fonte egiziana afferenti ai servizi prestati dalla

Società a Beta costituiscono un reddito imponibile in Italia ai fini dell'Ires. La normativa interna deve, però, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi stipulate dall'Italia con gli altri Stati. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, di fatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso in esame, l'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Egitto prevede che gli utili di un'impresa di uno Stato contraente siano imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione. In mancanza di svolgimento di attività per mezzo di una branch, quindi, la norma convenzionale attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza che, nel caso di specie, risulta essere l'Italia. Ne consegue che, la doppia imposizione che ne deriva può essere risolta in Italia attraverso il meccanismo del credito d'imposta di cui all'articolo 23 del Trattato internazionale, alle condizioni e secondo le modalità applicative dettate dall'articolo 165 del TUIR, come chiarite nella circolare esplicativa del 5 marzo 2015, n. 9/E.ivi inclusa la precisazione secondo cui la c.d. "lettura a specchio" prevista dall'art. 165, comma 2, del Tuir, non trova applicazione laddove, come nel caso di specie, sia in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito.

— © Riproduzione riservata —

